



COMUNICATO UFFICIALE N. **170** DEL **27 maggio 2024**

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 24-25 maggio 2024 - Play-off - Semifinali ritorno

Cremonese-Catanzaro 4-1
Venezia-Palermo 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 27 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 82**

SERIE BKT

Gare del 24-25 maggio 2024 - Play-off - Semifinali ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della semifinale ritorno play-off sostenitori delle Società **Catanzaro, Cremonese e Venezia** hanno, in violazione

170/513



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. **CATANZARO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e un accendino sul terreno di giuoco e, nel recinto di giuoco, un petardo e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che causava il ritardo dell'inizio della gara di circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BRIGNOLA Enrico (Catanzaro): per avere, al 18° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ANTONINI LUI Matias (Catanzaro)
DI FRANCESCO Federico (Palermo)
JENSEN Simon Graves (Palermo)
POMPETTI Marco (Catanzaro)
TESSMANN Francis Tanner (Venezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

JORONEN Jesse Pekka (Venezia)

ZAMPANO Francesco (Venezia)

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

“ ” ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 MAGGIO 2024

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata